



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 144 del 21/07/2021

Assessore Proponente: MORTULA SILVANO

**OGGETTO: RICHIESTE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - ESPRESSIONE DI
PARERE IN MERITO AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di luglio alle ore 12:40 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 144 del 21/07/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2021 ed in particolare gli articoli 17 comma 2 e 27 comma 5:

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

.....omississ.....

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

Articolo 27

Particolari tipologie di occupazione

.....omississ.....

5. "Attività commerciali", il quale fissa:

- *le superfici interessate devono essere contigue ed adiacenti esclusivamente a due lati dell'edificio o al suo prolungamento, lati rientranti comunque nella proiezione dei locali ove si svolge l'attività; su uno dei due deve obbligatoriamente insistere l'accesso all'attività;*
- *per gli esercizi di vicinato, attività artigianali e di servizi vari, la profondità massima di m 1,00 per la concessione di suolo pubblico per l'esposizione delle merci oggetto di attività, dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale;*
- *per le attività di somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione viene concessa per favorire il consumo dei beni offerti agli avventori, per il limite massimo di mq 85 di superficie nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e veicolare. È consentita pertanto l'installazione di tavoli, sedie, ombrelloni e in genere strumenti per l'ombra nonché ogni altra attrezzatura complementare all'attività di somministrazione. Sono escluse le attrezzature per la preparazione di alimenti e qualsiasi espositore refrigerato che ostruiscano il passaggio pedonale su marciapiedi o zone di passaggio. Può essere autorizzata un'ulteriore superficie non contigua di suolo pubblico entro la proiezione dell'edificio di proprietà/disponibilità del richiedente, purché per la seconda area richiesta siano osservate tutte le condizioni previste nel regolamento comunale oltre la tutela della quiete pubblica e a condizione che le aree complessive concesse non eccedano il limite massimo di mq 85 di superficie;*

Atteso che lo stesso art.27, comma 5, sopra richiamato testualmente riporta: *“Per le richieste in deroga a quanto previsto dal presente comma, la Giunta Comunale esprime una valutazione sotto il profilo della contemperanza tra l'interesse pubblico e l'esigenza privata. La Giunta Comunale nella valutazione degli interessi pubblici terrà in debita considerazione le istanze provenienti dalle frazioni collinari nell'ottica di preservare, garantendo la continuità delle attività economiche esistenti sul territorio, la loro funzione sociale di soggetti che forniscono servizi alla comunità e che offrono possibilità di impiego per i residenti.*

Sono autorizzabili d'ufficio, le richieste che abbiano ottenuto il parere favorevole della Giunta Comunale in ordine al rilascio della concessione per l'occupazione dell'area oltre i limiti stabiliti dal previgente regolamento, fatte comunque salve esigenze di pubblico interesse”;

Viste le istanze (allegate):

1. Sig. **Feola Claudio**, assunta al protocollo dell'ente in data 08/07/2021 al n.9286, in qualità di legale rappresentante della società Bagni Pineta di Feola Claudio & C. s.a.s., P.I. 01183810496, titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande posto a Marina di Campo in L.re Nomellini n. 442 all'insegna “Bar Pineta”, con cui viene richiesta per l'anno in corso l'autorizzazione all'occupazione di un'ulteriore porzione di suolo pubblico rispetto a quella già concessa negli anni di mq. 48,00 (ml. 16,00 x 3,00) per il posizionamento di arredi per la somministrazione assistita, sul retro dell'attività, e quindi non rientrante nelle previsioni dell'art.27 comma 5 in quanto trattasi di superficie superiore al limite previsto di mq 85, richiesta fino al 10.09;
2. Sig.ra **Buongiovanni Francesca**, assunta al protocollo dell'ente in data 29/06/2021 al n.8607, e successiva integrazione prot. n.8967 del 05/07/2021, in qualità di legale rappresentante della società “Elbawine s.r.l.” con sede legale a Campo nell'Elba Via Donizetti n.6, titolare dell'esercizio di vicinato all'insegna “Enoteca – Prodotti tipici dell'Elba - Souvenirs”, sito in Via Donizetti n. 6 con la quale si richiede una porzione di suolo pubblico fronte attività per mq 1,80 (ml 1,80 x 1,00) non in aderenza al fondo commerciale, e quindi non rientrante nelle previsioni dell'art.27 comma 5 in quanto la porzione risulta non in adiacenza ai locali dell'esercizio commerciale, richiesta fino al 30.09;
1. Sig. **Andrei Tazio** in qualità di legale rappresentante della Società **RESET COMPANY srls**, assunta al protocollo dell'ente in data 23/06/2021 al n.8250, e successiva integrazione mail del 16/07/2021 con la quale si richiede una porzione di suolo pubblico in Piazza Dante Alighieri di mq 16,00 (ml 4,00 x 4,00) con posizionamento gazebo (3 x 3) per n. 2 giorni il 23 e 24 luglio dalle ore 18:00 alle ore 24:00, per divulgazione promozionale del marchio Lavazza e quindi sottostante a *nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria come disciplinato dall'art. 17 comma 2;*

Rilevato che i richiedenti risultano in regola con il pagamento dei canoni pregressi ai sensi dell'art.9 comma 6 del regolamento sopra citato;

Acquisiti i rispettivi pareri favorevoli espressi dall'Area di Vigilanza in merito ad ogni singola richiesta ai sensi del vigente Codice della Strada:

- protocollo 9470 del 12/07/2021 per il Sig. Feola Claudio;
- protocollo 9472 del 12/07/2021 per la Sig.ra Buongiovanni Francesca;
- protocollo 9648 del 15/07/2021 per il Sig. Andrei Tazio;

Analizzate singolarmente le specifiche richieste, e valutato che:

Feola Claudio – è già titolare di concessione di suolo pubblico n. 96/2020 quinquennale in corso di validità con decadenza al 31/12/2024 per una superficie complessiva di mq. 287,87 ed una autorizzazione permanente n. 59/2021 in corso di validità con scadenza al 31/12/2021 per una superficie di mq. 24,58;

Buongiovanni Francesca – attualmente non è titolare di concessione di suolo pubblico e la merce esposta all'esterno del negozio è posizionata su area privata facente parte della pertinenza del complesso immobiliare;

Andrei Tazio – occupazione temporanea per campagna pubblicitaria per noto marchio nel settore della torrefazione;

Tenuto in debito conto l'interesse pubblico, dando atto che l'eventuale concessione non pregiudica la viabilità pedonale e veicolare, come da pareri espressi dal competente ufficio dell'Area di Vigilanza, in allegato;

Atteso, che in considerazione del particolare sfavorevole momento che l'economia sta vivendo a causa dell'epidemia da Covid 19 aggravato dal ritardo con cui si avvia il settore turistico, è intenzione di questa amministrazione sostenere le imprese in linea con i provvedimenti governativi;

Ritenuto di dover, pertanto, intervenire in relazione alle richieste suddette ai sensi degli articoli sopra indicati del regolamento vigente, esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle domande identificate ai numeri 1, 2;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

1. di esprimere parere **favorevole** in merito alle richieste sopra indicate in ordine al contemperamento tra gli interessi pubblici e privati, affinché gli Uffici Comunali competenti possano procedere ad autorizzare la concessione per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con atto di Consiglio Comunale n.18 del 31.03.2021, come di seguito precisato:

- Sig. Feola Claudio, attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande a Marina di Campo in L.re Nomellini n.442 all'insegna commerciale "Bar Pineta" per una superficie di mq 48,00 (16,00 x 3,00) con la seguente prescrizione:

il titolare della concessione dovrà posizionare una pedana larga non meno di m 1,00 sull'arenile, sul lato lungo dell'area oggetto di concessione in adiacenza al campo di calcetto comunale, che agevoli l'accesso al tratto di spiaggia libera; in mancanza si procederà alla revoca del rilascio del suolo pubblico richiesto.

- Di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta della Sig. Buongiovanni Francesca, attività commerciale esercizio di vicinato a Marina di Campo in Via Donizetti n.6 all'insegna "Enoteca – Prodotti tipici dell'Elba - Souvenirs", per una superficie di mq 1,80 (1,80 x 1,00), per maggiori approfondimenti
 - Sig. Andrei Tazio attività pubblicitaria per una superficie di mq. 16 (4,00 x 4,00) in Piazza Dante Alighieri per n. 2 giorni il 23 e 24 luglio dalle ore 18:00 alle ore 24:00
2. di incaricare i Responsabili degli Uffici Comunali competenti, affinché, attraverso l'adozione di tutti i necessari ed opportuni atti e provvedimenti di competenza, diano contenuto a quanto indicato;
 3. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 33 del 21.07.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA